**Avviso di esposizione degli atti**

**procedura di espropriazione formale NEL** **Comune di XXXX**

Il Comune di XXXX, richiamata l’ordinanza XX.XX.XXXX del Presidente del Tribunale di espropriazione in relazione all’apertura della procedura di espropriazione formale promossa nell'ambito [indicare l’opera],

**avvisa**:1. Gli atti espropriativi, composti da:

 - progetto dell’opera e relativa relazione

 - piano delle espropriazioni

 - tabelle di espropriazione con offerte di indennità

 relativi alla procedura in oggetto sono esposti presso la Cancelleria comunale di Xxxxxxx

 **dal XX xxxxxx XXXX per un periodo di 30 giorni** [[1]](#footnote-1)

2. Le opposizioni all’espropriazione, le domande di modifica dei piani espropriativi o di ampliamenti dell’espropriazione come pure le pretese d’indennità devono essere notificate per iscritto ed in due copie, entro il periodo d’esposizione degli atti, al Tribunale di espropriazione, Via Bossi 3, 6900 Lugano (art. 24 cpv. 2 Lespr). *[NB: in caso di opere soggette alla Legge sulle strade la notifica va fatta all’ente espropriante e non al Tribunale; v. art. 18 cpv. 3, 21, 26 e 32 cpv. 2 LStr]*

3. Si richiama l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della Legge cantonale di espropriazione che recitano:

 Conduttori ed affittuari

 Art. 26

Ricevuto l’avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile.

Bando di espropriazione

 Art. 33

1 Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal giorno dell’intimazione dell’avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l’espropriazione.

 4. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale ed è affisso all’albo comunale di Xxxxxx.

5. I titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti riceveranno personalmente, a cura dell’ente espropriante l’avviso di espropriazione.

1. Art. 16 LPamm

1 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2 I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza. [↑](#footnote-ref-1)